



# COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

Provincia di Chieti

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA**

*Funzione Attività Produttive*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **83** del **11.12.2015**

# INDICE

## **TITOLO I      OGGETTO E DEFINIZIONE**

Articolo 1	Oggetto.....
Articolo 2	Definizioni.....

## **TITOLO II      NORME GENERALI**

Articolo 3	Compiti degli uffici comunali .....
Articolo 4	Esercizio dell'attività .....
Articolo 5	Numero massimo di posteggi per ditta .....
Articolo 6	Durata della concessione nei mercati nei posteggi isolati e nelle fiere.....
Articolo 7	Utilizzo del posteggio .....
Articolo 8	Modalità di assegnazione dei posteggi agli "spuntisti" .....
Articolo 9	Obblighi e divieti per lo svolgimento dell'attività su posteggio .....
Articolo 10	Subingresso .....
Articolo 11	Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione per fine gestione
Articolo 12	Sospensione volontaria dell'attività .....
Articolo 13	Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio .....
Articolo 14	Norme in materia di gestione di mercati e fiere .....
Articolo 15	Disposizioni di carattere igienico-sanitarie e ambientale .....
Articolo 16	Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche ...
Articolo 17	Compiti della Polizia Municipale .....
Articolo 18	Regolazione della circolazione pedonale e veicolare .....

## **TITOLO III      COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO**

### ***PARTE 1      MERCATI***

Articolo 19	Definizioni .....
Articolo 20	Assegnazione dei posteggi nei mercati .....
Articolo 21	Criteri di priorità assegnazione posteggi resisi liberi in mercati esistenti...
Articolo 22	Criteri di priorità assegnazione posteggi nei mercati di nuova istituzione ..
Articolo 23	Autorizzazione e concessione di posteggio .....
Articolo 24	Indisponibilità temporanea dell'area mercatale .....
Articolo 25	Trasferimento totale o parziale del mercato .....
Articolo 26	Soppressione del mercato o di posteggi .....
Articolo 27	Ampliamento delle dimensioni dei posteggi .....
Articolo 28	Miglioria di posteggio .....
Articolo 29	Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio .....
Articolo 30	Assenze dei concessionari di posteggio.....
Articolo 31	Scambio di posteggi .....

### ***PARTE 2      POSTEGGI ISOLATI (o fuori mercato)***

Articolo 32	Norme generali.....
Articolo 33	Disciplina di riferimento .....

### ***PARTE 3      FIERE***

Articolo 34	Norme concernenti le fiere .....
Articolo 35	Assegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti .....

Articolo 36	Criteri di priorità assegnazione dei posteggi liberi in fiere esistenti .....
Articolo 37	Assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione .....
Articolo 38	Calcolo della presenza nelle Fiere .....
Articolo 39	Concessione di posteggio nelle .....
Articolo 40	Soppressione della fiera o di posteggio .....
Articolo 41	Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio .....
Articolo 42	Scambio di posteggio .....

#### **PARTE 4      FESTE LOCALI NON ISTITUZIONALIZZATE**

Articolo 43	Definizione .....
Articolo 44	Finalità .....
Articolo 45	Soggetti organizzatori .....
Articolo 46	Durata delle feste .....
Articolo 47	Presentazione delle domande .....
Articolo 48	Operatori ammessi alle feste.....
Articolo 49	Obblighi dei soggetti organizzatori .....
Articolo 50	Compiti del Comune .....
Articolo 51	Patrocinio comunale .....
Articolo 52	Disposizioni particolari di sicurezza .....
Articolo 53	Somministrazione di alimenti e bevande, esercitata da specifici soggetti.
Articolo 54	Feste di Settembre e Fiera di Sant'Egidio .....
Articolo 55	Mercatino del Mastrogiurato .....
Articolo 56	Manifestazioni organizzate dal Comune .....

#### **PARTE 5      PRODUTTORI AGRICOLI**

Articolo 57	Norme generali .....
Articolo 58	Posteggi riservati ai produttori agricoli .....

#### **PARTE 6      HOBBYISTI**

Articolo 59	Definizioni e principi .....
Articolo 60	Requisiti e modalità di svolgimento .....

#### **TITOLO IV    MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

Articolo 61	Manifestazioni varie .....
Articolo 62	Vendita occasionale da parte di associazioni senza scopo di lucro .....

#### **TITOLO V     COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

Articolo 63	Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante .....
-------------	---

#### **TITOLO VI    DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 64	Competenza della Giunta Comunale .....
Articolo 65	Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche .....
Articolo 66	Oneri tributari per la concessione di suolo pubblico .....
Articolo 67	Sanzioni .....
Articolo 68	Pubblicità del Regolamento .....
Articolo 69	Entrata in vigore .....
Articolo 70	Abrogazioni e norme di rinvio .....

# TITOLO I

## OGGETTO E DEFINIZIONI

### *Articolo 1* *Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche nel Comune di Lanciano, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135 ("Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D. Lg. 31 marzo 1998, n. 114") e s.m.i., (di seguito denominata **Legge Regionale**), dell'Intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012 (di seguito anche solo **Intesa**), come attuata dal Documento Unitario della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 24 gennaio 2013, prot. 13/009/CR11/C11 (di seguito anche solo **Documento Unitario**).

### *Articolo 2* *Definizioni*

1. **Per commercio su aree pubbliche** si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo.
2. **Per aree pubbliche** si intendono le strade, le piazze, comprese le aree di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. **Per posteggio** si intende la porzione di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
4. **Per posteggio isolato o fuori mercato** si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche soggetta a concessione di carattere permanente, periodico o temporaneo.
5. **Per mercato** si intende l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, coperta o scoperta, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
6. **Per mercato straordinario** si intende l'edizione aggiuntiva del mercato come sopra definito che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente previsti senza riassegnazione di posteggi, e cioè con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio, fatta salva l'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi.
7. **Per mercato specializzato** si intende il mercato di cui al precedente comma 5 istituito con almeno il novanta per cento dei posteggi trattanti merceologie del medesimo genere o

affini. Il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a funzioni di servizio per i consumatori.

8. **Per mercato stagionale** si intende il mercato di cui al precedente comma 5, che, si svolge in uno o più periodi dell'anno legati alle caratteristiche climatiche e turistiche del Comune.
9. **Per fiera** si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari eventi o ricorrenze.
10. **Per fiera specializzata** si intende la manifestazione che si svolge a cadenza ultra mensile e con le merceologie di cui al precedente comma 7.
11. **Per fiera locale o promozionale** si intende la manifestazione di cui al comma 9 a valenza e richiamo prettamente locale o che si svolge al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, le vie o i quartieri.
12. **Per presenza in un mercato** si intende il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. Ai fini della formazione della graduatoria generale valida per i casi di spostamento e ristrutturazione dei mercati, per presenza si intende il numero di anni di concessione maturati, compresi quelli del cedente in caso di subingresso.
13. **Per presenza effettiva in una fiera** si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
14. **Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande** si intende l'attività di vendita e di consumo previsti dalla Legge Regionale 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio".
15. **Per autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche** si intende il provvedimento rilasciato dal SUAP, competente per territorio, agli operatori aventi la concessione del posteggio nel Comune.
16. **Per segnalazione certificata di inizio attività di vendita sulle aree pubbliche** si intende la comunicazione presentata al SUAP competente per territorio, nel quale l'operatore, persona fisica o giuridica, ha avviato l'attività in forma itinerante, per il settore o i settori merceologici.
17. **Per concessione di posteggio** si intende l'atto, rilasciato dal Comune, che consente l'utilizzo di un posteggio nei mercati e nel territorio comunale mediante l'individuazione della sua localizzazione, della superficie concessa e dei giorni autorizzati.
18. **Per scambio**, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio, del medesimo settore merceologico, in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio.
19. **Per spunta**, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, nei mercati e nelle fiere, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede, per quella giornata, all'assegnazione dei posteggi temporaneamente e occasionalmente non occupati dai titolari della relativa concessione.
20. **Per spuntista**, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio per quel giorno, aspira ad occupare un posto temporaneamente e occasionalmente non occupato dal concessionario.

## **TITOLO II**

### **NORME GENERALI**

#### **Articolo 3**

##### **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso l'ufficio commercio del Servizio Attività Produttive, per l'aspetto amministrativo e il Corpo di Polizia Municipale, per l'espletamento delle attività di controllo e vigilanza.
2. A tale scopo i diversi Uffici hanno facoltà di emanare atti o direttive, in ottemperanza alle norme vigenti ed agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato e di commercio sulle aree pubbliche in genere.

#### **Articolo 4**

##### **Esercizio dell'attività**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da imprenditori individuali, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative, in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 4-bis della Legge Regionale, secondo le seguenti tipologie:
  - a) Su posteggi dati in concessione con durata decennale o assegnati temporaneamente;
  - b) In forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto a:
  - a) Autorizzazione rilasciata dal SUAP, se effettuato su posteggio dato preventivamente in concessione dal Comune.
  - b) Segnalazione certificata di inizio attività, se effettuato in forma itinerante, da presentare al SUAP competente per territorio.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari, è soggetto alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato e la somministrazione dei medesimi prodotti al banco, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

#### **Articolo 5**

##### **Numero massimo di posteggi per ditta**

1. Fatte salve le situazioni esistenti alla data di adozione dell'Intesa Stato –Regioni del 5.07.2012 e per tutto il periodo transitorio 2017/2020, decorso tale periodo transitorio, un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di due concessioni

di posteggio per ciascun settore merceologico (limite elevato a tre se il mercato o fiera ha più di cento posteggi) nella medesima area mercatale e quindi:

- mercato fino a cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 4 posteggi (2 settore alimentare + 2 settore non alimentare);
- mercato con oltre cento posteggi: il medesimo soggetto può essere titolare o possessore, nel massimo, di 6 posteggi (3 settore alimentare + 3 settore non alimentare).

### **Articolo 6**

#### ***Durata della concessione nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere***

1. Le concessioni di posteggio relative ai mercati e posteggi isolati hanno, limitatamente al giorno o ai giorni di concessione, validità decennale.
2. Alla scadenza, si procederà alla assegnazione dei posteggi mediante apposita procedura concorsuale in base ai criteri stabiliti dal presente regolamento o da eventuali disposizioni legislative emanate successivamente alla data di approvazione del presente atto.
3. Le concessioni di posteggio relative alle fiere hanno validità decennale, limitatamente al giorno o ai giorni di svolgimento.

### **Articolo 7**

#### ***Utilizzo del posteggio***

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce, gli autonegozi, i banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato ed indicato nella concessione di posteggio.
2. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
3. Tutte le coperture (tende, ombrelloni e simili), a protezione delle merci, diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono essere posizionate ad una altezza non inferiore a metri 2,00.
4. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
5. Nel caso di sostituzione del mezzo o di ammodernamento delle attrezzature di vendita l'operatore deve rispettare i limiti delle dimensioni del posteggio concesso.
6. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, purché non inquinanti, nel rispetto, comunque, delle norme igienico-sanitarie vigenti.
7. Il soggetto interessato ha diritto di utilizzare il posteggio concesso per tutti i prodotti appartenenti al settore o ai settori merceologici richiesti e autorizzati, fatte salve le limitazioni imposte dal Comune nel presente regolamento.
8. In assenza del titolare o del preposto del titolo abilitativo, l'esercizio dell'attività nel posteggio è consentito a dipendenti, familiari e collaboratori purché in grado di dimostrare il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro

titolo previsto dalla normativa sul lavoro, che non configuri una autonoma gestione dell'azienda, neppure in forma temporanea. In caso contrario, si dovrà presupporre una situazione di esercizio abusivo di attività, in assenza di autorizzazione.

9. La dimostrazione di cui al comma precedente deve essere esibita su richiesta dei soggetti incaricati dal Comune dell'attività di vigilanza e controllo.
10. Il titolare del posteggio è tenuto al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico nei modi e nei termini stabiliti dal relativo Regolamento comunale vigente, nonché di ogni altro tributo connesso all'utilizzo dell'area assegnata.

### **Articolo 8**

#### **Modalità di assegnazione dei posteggi agli "Spuntisti"**

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata di mercato o fiera, a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione da esibire in originale, si è presentato al mercato o fiera per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente non occupato, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività.
3. L'assegnazione è effettuata dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale per la sola giornata di svolgimento del mercato o fiera, al momento dell'orario di inizio vendita, in base all'ordine di posizione in graduatoria di ciascun operatore, formata nel rispetto delle seguenti priorità:
  - a) Più alto numero di presenze sul mercato o fiera (anzianità di presenza);
  - b) Maggiore anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
  - c) Minore età anagrafica.
4. La registrazione delle presenze degli "spuntisti" al fine dell'aggiornamento delle relative graduatorie è effettuata dal personale di Polizia Municipale.
5. La presenza nel mercato o fiera è registrata prescindendo dal fatto che l'operatore vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale.
6. In caso di assegnazione di posteggio, affinché la presenza possa essere registrata, è obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento condizioni atmosferiche, improvviso malessere dell'operatore, che dovrà comunque presentare entro 15 giorni il certificato medico, pena la non registrazione della presenza) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. All'operatore che prende parte alle operazioni di spunta e che, dopo aver avuto l'opportunità di ottenere l'assegnazione occasionale di un posteggio, rifiuta la partecipazione, non verrà attribuita la presenza.
8. L'operatore concessionario di posteggio o posteggi nel mercato o fiera, non può partecipare alle operazioni di spunta nella medesima fiera o mercato.
9. Le presenze nei mercati, registrate a favore degli spuntisti, sono azzerate dal personale di Polizia Municipale, addetto ai sensi del successivo art. 17, qualora l'ultima presenza sia stata registrata da oltre quattro mesi nell'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, fornendo agli uffici comunali adeguata documentazione giustificativa entro trenta giorni.

10. Le presenze nelle singole fiere, registrate a favore degli spuntisti, sono azzerate dal personale di Polizia Municipale, addetto ai sensi del successivo art. 17, qualora l'operatore non si presenti nella medesima fiera per una sola volta, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, fornendo agli uffici comunali adeguata documentazione giustificativa entro trenta giorni.
11. *Per partecipare alle operazioni di spunta nei mercati e nelle fiere, gli interessati sono tenuti a presentare apposita istanza al Servizio Attività Produttive inderogabilmente nel mese di ottobre di ciascun anno solare immediatamente precedente, utilizzando la modulistica all'uopo predisposta dall'ufficio commercio (Emendamento approvato dal C.C.)*
12. Le presenze maturate dagli "spuntisti" nel periodo precedente l'entrata in vigore del presente Regolamento, restano valide, purché gli interessati abbiano presentato la comunicazione di cui al precedente comma.
13. Nel primo anno solare di vigenza del presente Regolamento, il termine di cui al precedente comma 11, è stabilito entro i successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo.

### **Articolo 9**

#### **Obblighi e divieti per lo svolgimento dell'attività su posteggio**

1. Ogni operatore durante le operazioni di vendita, ha l'**obbligo** di rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) Tenere esposto in modo ben visibile un cartello fornito dall'ufficio comunale competente, con l'indicazione dei dati della propria azienda commerciale.
  - b) Esibire l'autorizzazione e la concessione del posteggio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
  - c) Utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita.
  - d) Osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
  - e) Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, tali prodotti devono essere indicati con appositi cartelli ben visibili al pubblico e devono essere tenuti in settori separati dall'altra merce. I prodotti di abbigliamento usati, prima di essere posti in vendita, devono aver subito un processo di sanificazione.
  - f) Utilizzare apparecchiature alimentate a gas combustibile GPL per la cottura di cibi e bevande destinate alla vendita su automezzi per la gastronomia, su banchi di vendita o in stands gastronomici, munite di idonea documentazione tecnica e certificazione relative alla corretta installazione e manutenzione degli impianti presenti, realizzati a regola d'arte.
  - g) Mantenere pulito il posteggio durante l'orario di vendita, evitando la caduta o il versamento di residui liquidi o di altro materiale di qualsiasi natura sulla pavimentazione; a vendita ultimata, raccogliere i rifiuti, lasciando l'area completamente pulita.
  - h) Rimuovere qualunque veicolo e/o struttura utilizzati per la vendita, al termine di ogni singola giornata lavorativa.
  - i) Rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività.

- j) Assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento ed agevolare il transito nel caso in cui un operatore eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
2. Ogni operatore durante le operazioni di vendita, è tenuto a rispettare i seguenti **divieti**:
- a) Non può occupare uno spazio superiore a quello concesso. Per lo svolgimento delle operazioni di vendita ciascun operatore commerciale può sostare nell'area del mercato o fiera con il proprio mezzo, purché lo spazio occupato dal mezzo, dalle attrezzature e dalla merce posta in vendita rientri nei limiti delle dimensioni del posteggio assegnato.
  - b) Dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
  - c) Posizionare la merce a terra, fatto salvo per la vendita di calzature e di fiori, piante e prodotti ad essi accessori ed elementi di arredo ed oggettistica varia, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
  - d) Vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs.114/98, nonché vendere o esporre armi, esplosivi, giochi pirici non consentiti e oggetti preziosi.
  - e) Usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora, fatta eccezione per i venditori di strumenti musicali, apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk, limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
  - f) Disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
  - g) Danneggiare la sede stradale, gli elementi di arredo urbano e verde pubblico.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.

## **Articolo 10**

### **Subingresso**

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda per atto fra vivi o a causa di morte, è soggetto alla sola segnalazione certificata di inizio attività, da presentare entro 60 giorni dalla data del relativo evento al SUAP, rispettivamente, competente per:
- sede del posteggio,
  - residenza del dante causa o luogo in cui questi ha avviato l'attività, in caso di esercizio in forma itinerante,
- alla condizione che sia effettivamente provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis della Legge Regionale.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale, l'atto di trasferimento dell'azienda per atto tra vivi potrà essere redatto in forma di scrittura privata registrata.
3. Il trasferimento dell'azienda comporta di diritto il passaggio:
- a) Dell'autorizzazione amministrativa e delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa.
  - b) Di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione, valutata sulla base di vari passaggi di titolarità.
  - c) Dell'anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente che va considerata solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di

nuovo mercato o fiera, l'anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità.

4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art.4-bis della Legge Regionale deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.
5. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività del dante causa, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti.
6. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono trasferiti, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne facciano domanda, purché abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone.
7. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate solo dal medesimo titolo.
8. In ogni caso il subentrante non può avere accesso al mercato o alla fiera se non ha presentato apposita comunicazione di subingresso, regolare e completa, al SUAP, da esibire in copia, su richiesta, agli organi di vigilanza.
9. E' fatto divieto di cedere in gestione od in proprietà ad altro esercente la sola area di mercato, fiera o posteggio isolato, senza la contemporanea cessione in gestione od in proprietà dell'azienda commerciale.
10. Il trasferimento dell'azienda comporta, da parte dell'Amministrazione comunale, la verifica in merito alla regolarità dei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Lanciano dalla parte cedente. In caso di accertata morosità del pagamento della tassa OSAP, l'ufficio competente procederà alla voltura dei titoli abilitativi in capo al subentrante, previa regolarizzazione degli oneri pregressi.

### **Articolo 11**

#### ***Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione per fine gestione***

1. Il trasferimento per gestione dell'azienda o di ramo d'azienda, per atto tra vivi, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa e della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di titolarità al SUAP entro sessanta giorni dall'avvenuta stipula dell'atto, autocertificando contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al SUAP, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente.
2. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, è sostituita dal rilascio dell'autorizzazione/concessione intestata al titolare originario, che ha diritto di ottenerla e di iniziare l'attività previa comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

3. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione del titolo è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al SUAP nel quale intende avviare o continuare l'attività.
4. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento o con notifica.

### **Articolo 12** **Sospensione volontaria dell'attività**

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.
2. Qualora l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata in forma di impresa individuale, il termine di cui al comma 1 non si applica nei casi di sospensione per:
  - a) Malattia certificata al Comune entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
  - b) Gravidanza o puerperio certificati al Comune entro trenta giorni dall'inizio del periodo di sospensione.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, l'attività può essere sospesa per un periodo massimo di diciotto mesi consecutivi.
4. In caso di società, le disposizioni di cui al comma 2 si applicano alla persona preposta alla vendita.

### **Articolo 13** **Revoca dell'autorizzazione e della concessione del posteggio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Il titolare dell'autorizzazione non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza. L'attività si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS o in caso di sospensione dell'attività oltre il limite stabilito al precedente art. 12.
  - b) Il titolare della concessione non utilizzi il posteggio, in ciascun anno solare, per un periodo complessivamente superiore a quattro mesi, pari a n. 17 giornate, ovvero superiore ad un terzo (arrotondato all'unità inferiore in caso di decimali fino a 5 compreso e arrotondato all'unità superiore in caso di decimali oltre 5) delle volte nei mercati di più breve durata (stagionali e periodici), fatte salve le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di due manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate.
  - c) Il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71, comma 1, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.
  - d) In caso di mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico.

2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante viene inoltre revocata per sospensione dell'attività per oltre un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
3. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione.
4. Il Dirigente di competenza, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'intestatario dell'autorizzazione ed al proprietario dell'azienda (nel caso di esercizio dell'attività in gestione d'azienda), fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Tale provvedimento, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 3, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.
5. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di viabilità e traffico o per altri motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
6. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
7. All'operatore deve essere assegnato un nuovo posteggio individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, prioritariamente nello stesso mercato o fiera o, se trattasi di posteggio isolato, in altra area individuata dal Comune e concordata.
8. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, dovrà avere possibilmente una superficie non inferiore a quello revocato.

#### **Articolo 14**

##### ***Norme in materia di gestione di mercati e fiere***

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. L'amministrazione comunale, per il tramite dell'organo giuntale, si riserva la facoltà di affidare, nel rispetto delle procedure sull'evidenza pubblica, in tutto o in parte, la gestione dei servizi di natura amministrativa, la gestione di servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere, nonché di altre manifestazioni straordinarie, ai soggetti di cui all'art. 16, comma 6, della Legge Regionale, attraverso apposite convenzioni.
3. Il Dirigente di competenza provvederà all'affidamento della gestione mediante apposita convenzione.

#### **Articolo 15**

##### ***Disposizioni di carattere igienico-sanitaria e ambientale***

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti alimentari, si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

2. Nello svolgimento della loro attività, gli operatori devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Comunale per il servizio di igiene urbano ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti.

#### **Articolo 16**

##### ***Misure di sicurezza nelle aree adibite al commercio su aree pubbliche***

1. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori e dei consumatori, gli esercenti il commercio su aree pubbliche che nello svolgimento dell'attività utilizzano attrezzature o macchinari per la cottura e/o il riscaldamento degli alimenti, devono essere in possesso della necessaria documentazione richiesta dalle norme in materia di sicurezza degli impianti

#### **Articolo 17**

##### ***Compiti della Polizia Municipale***

1. Per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo, il comando di Polizia Municipale è incaricato a provvedere che le aree stabilite per lo svolgimento di mercati e fiere siano libere da veicoli o da eventuali ingombri che possano compromettere il regolare posizionamento di mezzi e attrezzature da parte degli operatori.
2. Il personale di Polizia Municipale deve inoltre provvedere alla verifica della corretta occupazione dei posteggi da parte degli aventi diritto, sulla base della relativa documentazione (planimetria dell'area con la individuazione dei singoli posteggi ed elenco degli operatori concessionari) fornita dal Servizio Attività Produttive, all'effettuazione delle operazioni di "spunta", alla rilevazione delle presenze e delle assenze degli operatori (concessionari e spuntisti), da comunicarsi, con cadenza quadrimestrale, all'ufficio commercio, segnalando il raggiungimento dei periodi di assenza stabiliti dal presente Regolamento.
3. Durante lo svolgimento di mercati e fiere, dovrà essere comunque garantita la presenza del personale di Polizia Municipale, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di vendita, nel rispetto delle norme del presente Regolamento.

#### **Articolo 18**

##### ***Regolazione della circolazione pedonale e veicolare***

1. Per garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti, ogni area di svolgimento di mercati e fiere sarà interdetta al traffico veicolare e alla sosta, nei giorni di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, secondo quanto disciplinato con apposita ordinanza sindacale.
2. Lo stazionamento dei veicoli degli operatori del mercato o fiera nell'ambito e nei limiti della complessiva superficie dei posteggi è sempre consentito, salvo che non sia espressamente vietato nella relativa concessione.

3. Dovrà essere consentita la circolazione dei veicoli e dei mezzi di soccorso, della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine.
4. I Passi carrabili presenti nell'area interessata dal mercato o fiera non possono in nessun caso essere utilizzati dai residenti.
5. E' consentita la circolazione dei veicoli dei residenti, marciando a velocità ridottissima e adottando tutte le cautele del caso, solo per uscire da aree private esclusivamente per motivi di comprovata necessità.

# **TITOLO III**

## **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE CON POSTEGGIO**

### **PARTE PRIMA**

#### **MERCATI**

##### **Articolo 19**

##### **Definizioni**

1. I mercati consentiti nell'ambito del territorio comunale sono quelli individuati dal Consiglio Comunale con il Piano Strategico per il Commercio su Aree Pubbliche (S.C.A.P.) approvato con propria deliberazione n. 36 del 30.09.2014.

##### **Articolo 20**

##### ***Assegnazione dei posteggi nei mercati***

1. Nel caso di assegnazione di posteggi in mercato di nuova istituzione o in caso di ampliamento o di ristrutturazione di mercati esistenti o in caso di posteggi resisi liberi, il Comune pubblica, sull'Albo Pretorio e sul sito comunale, un apposito bando contenente l'elenco dei posteggi disponibili. Contestualmente alla pubblicazione, una copia del bando andrà trasmessa alle organizzazioni regionali di categoria degli operatori del settore maggiormente rappresentative.
2. Il bando deve contenere:
  - a) L'elenco dei posteggi da assegnare ripartito per localizzazione, caratteristiche e identificazione.
  - b) I criteri di assegnazione in caso di domande concorrenti.
  - c) Il termine massimo di 30 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda.
  - d) Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
  - e) Le modalità di presentazione della domanda, che dovrà avvenire mediante:
    - Consegna all'Ufficio URP del Comune di Lanciano.
    - Invio a mezzo servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    - Invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Lanciano.
  - f) Le notizie da indicare nella domanda:
    - Le generalità o, in caso di società, la ragione o denominazione sociale.
    - Il codice fiscale o partita IVA, e, se già operatore in attività, il numero di iscrizione al registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
    - Il settore o i settori merceologici richiesti.
    - Gli estremi di identificazione del posteggio richiesto.
    - L'attestazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 4-bis della Legge Regionale.

- g) La clausola che non possono concorrere al bando gli operatori che non abbiano definito con pagamento anche rateizzato, alla data di scadenza di presentazione delle richieste, l'eventuale loro posizione debitoria nei confronti del Comune.
- h) Il nominativo del Funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

## **Articolo 21**

### ***Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati esistenti***

1. Nel caso di posteggi resisi liberi e disponibili a seguito di ampliamento o ristrutturazione del mercato o di rinuncia o revoca della concessione, il Comune in caso di pluralità di domande concorrenti, procede alla loro assegnazione sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità, valutati con l'assegnazione di punteggi cumulabili tra loro:
  - a) maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
    - 1) Anzianità dell'attività maturata, come iscrizione di impresa attiva, nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata, con esclusione di sovrapposizioni di periodi, a quella dell'eventuale dante causa e determina i seguenti punteggi:
      - **40 punti** per l'anzianità di iscrizione fino a 5 anni.
      - **50 punti** per l'anzianità di iscrizione da 5 a 10 anni.
      - **60 punti** per l'anzianità di iscrizione superiore a 10 anni.
    - 2) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato, calcolato in riferimento agli ultimi tre anni (pari a 156 giorni di mercato) dalla data di pubblicazione del bando:
      - N. 156 presenze **punti 20**
      - N. 78 presenze **punti 10**
      - N. 39 presenze **punti 5**
      - N. 18 presenze **punti 2**
  - b) Posteggi ubicati nel centro storico: **punti 10** per l'assunzione dell'impegno da parte dell'operatore, all'atto della domanda, a rispettare determinate caratteristiche della struttura utilizzata, da definirsi con apposita deliberazione di Giunta comunale.
  - c) Regolarità contributiva o DURC: **punti 10**.
2. Nel caso di parità di punteggio, l'assegnazione sarà stabilita in base alla minore età anagrafica del richiedente.
3. In caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune *per le pratiche presentate all'URP e/o domande presentate tramite PEC. (Emendamento approvato dal C.C.)*
4. Limitatamente alle concessioni in scadenza tra il 2017 e il 2020 e per una sola volta, sono attribuiti ulteriori punti 40 al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione, oltre ai punteggi indicati al precedente comma 1.

## **Articolo 22**

### ***Criteri di priorità per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione***

1. Nei mercati di nuova istituzione, in caso di pluralità di domande concorrenti, i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri di priorità, valutati con l'assegnazione di punteggi cumulabili tra loro:
  - a) Punti 5 - **criterio correlato alla qualità dell'offerta**, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua.
  - b) Punti 3 - **criterio correlato alla tipologia del servizio fornito** ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani).
  - c) Punti 2 - **criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi**, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale.
2. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri suddetti, si applicano i seguenti ulteriori criteri, nell'ordine:
  - I. Anzianità d'impresa di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a), 1);
  - II. Regolarità contributiva o DURC;
  - III. Minor numero di posteggi posseduti nel territorio comunale.
  - IV. Minore età anagrafica del richiedente;
  - V. Ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune.
3. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la sospensione dell'attività nel posteggio fino a che il concessionario non ottemperi ad attuare quanto dichiarato. Decorso inutilmente 30 giorni dalla sospensione dell'attività, si procede alla revoca dei titoli abilitativi.
4. *Si demanda all'ufficio Attività Produttive il controllo non solo formale ma sostanziale sulla regolarità del DURC (Emendamento approvato dal C.C.)*

## **Articolo 23**

### ***Autorizzazione e concessione di posteggio***

1. Alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 20, l'ufficio Attività Produttive procede alla verifica della regolarità delle richieste pervenute e, tenuto conto dei criteri precedentemente stabiliti, stilerà la graduatoria degli idonei, che sarà approvata nei 30 gg. successivi dal Dirigente Attività Produttive, con apposita determinazione. *Tale graduatoria viene considerata provvisoria e potrà essere integrata entro e non oltre 15 gg. dalla pubblicazione; decorso tale termine si provvederà*

*alle eventuali modifiche e la graduatoria avrà carattere definitivo (Emendamento approvato dal C.C.)*

2. Della graduatoria sarà data idonea pubblicità mediante affissione per un periodo non inferiore a quindici giorni all'Albo *on line* del Comune di Lanciano, nonché pubblicata sulla home page del sito internet [www.comune.lanciano.chieti.it](http://www.comune.lanciano.chieti.it).
3. A ciascun assegnatario di posteggio sarà rilasciata apposita autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività con il relativo atto di concessione che sarà stipulato e sottoscritto dal Dirigente di competenza e dall'operatore commerciale.

#### **Articolo 24**

##### ***Indisponibilità temporanea dell'area mercatale***

1. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale per motivi di viabilità, di pubblico interesse, di esigenze igienico-sanitarie o per altre cause di forza maggiore, il Dirigente del settore competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
2. La riassegnazione dei posteggi deve basarsi sui seguenti criteri di priorità:
  - a) Anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato.
  - b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento, l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.
4. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dalla Polizia Municipale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.
5. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.
6. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

#### **Articolo 25**

##### ***Trasferimento totale o parziale del mercato***

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:
  - a) Trasferimento del mercato in altra sede.
  - b) Spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 30 % dei posteggi, nei mercati con numero di posti inferiore o pari a 100, oppure il 40 % dei posteggi nei mercati con più di 100 posti.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, lett. b), la riassegnazione riguarderà solo gli

operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.

3. In caso di trasferimento del mercato o di singoli posteggi del mercato devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni del posteggio originariamente assegnato.
4. Il trasferimento totale del mercato è deliberato dal Consiglio Comunale.
5. Il trasferimento di singoli posteggi è disposto dal Dirigente del servizio competente, sentite le rappresentanze locali delle associazioni di categoria dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale e, qualora ricorra il caso di cui al precedente comma 2, anche i concessionari di posteggio coinvolti.
6. La riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) Anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento (con esclusione dell'eventuale periodo di partecipazione come operatore precario) e, in caso di eventuali subingressi, anche da parte della ditta che ha ceduto l'azienda all'operatore interessato.
  - b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
7. In caso di parità, si terrà conto della minore età del concessionario.
8. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7.8.1990, n° 241 e successive modificazioni.

#### **Articolo 26**

#### ***Soppressione del mercato o di posteggi***

1. Il Comune può sopprimere uno o più posteggi regolarmente concessi, per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso, proponendo lo spostamento dei concessionari in posteggi liberi non occupati, se disponibili.
2. La Giunta comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di mercati esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Caduta sistematica della domanda da parte dei consumatori.
  - b) Rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato.
  - c) Mancata richiesta dei posteggi disponibili dopo una procedura di riassegnazione tramite avviso pubblico.
3. In tal caso il Dirigente di competenza provvede a dare esecuzione al provvedimento della Giunta comunale.

#### **Articolo 27**

#### ***Ampliamento della dimensione dei posteggi***

1. Le dimensioni dei posteggi sono quelle stabilite nel Piano SCAP, così come riportate nella planimetria di riferimento di ciascun mercato.
2. Considerata la conformazione delle aree pubbliche adibite a mercati, in nessun caso la superficie del posteggio può essere ampliata.

3. Nel caso in cui l'operatore commerciale sia titolare di due o tre posteggi (a seconda se trattasi di mercato con posteggi in numero inferiore o pari a 100, o superiore a 100) tra loro contigui, su richiesta del concessionario, può essere consentita l'unione dei posteggi, sempre che ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi, di sicurezza e di allineamento delle corsie, previste per l'area di mercato complessivamente considerata e non crei intralcio agli operatori confinanti. Tale situazione non è configurabile quale ampliamento e in caso di cambio di titolarità del concessionario, verrà ristabilita la situazione quo ante.
4. La richiesta di cui al precedente comma, qualora ne sussistano le condizioni, viene accolta dal Dirigente di competenza, che provvede ai successivi adempimenti.

### **Articolo 28** **Miglioria di posteggio**

1. Prima di pubblicare il bando per l'assegnazione dei posteggi liberi, il Dirigente di competenza provvede ad effettuare una selezione per fare migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, che risultino in regola con il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. La domanda presentata dall'operatore mercatale è ritenuta valida sia per il posteggio libero richiesto, che per gli altri posti che in seguito si rendessero liberi, a seguito della miglioria.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - a) Anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di subingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione.
  - b) Maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche.
  - c) Presentazione del DURC o del Certificato di regolarità contributiva.
4. In caso di parità, si terrà conto della minore età dell'operatore.
5. Per l'assegnazione dei posteggi resisi liberi a seguito di miglioria, i richiedenti saranno invitati presso gli uffici comunali, per l'eventuale assegnazione degli stessi.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglioria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Al termine della procedura, il Dirigente provvederà all'aggiornamento dei titoli abilitativi degli operatori interessati.

### **Articolo 29** **Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso gli uffici del Servizio Attività Produttive sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
  - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni del posteggio assegnato, nonché il

registro delle concessioni con indicazione dei posteggi assegnati, progressivamente numerato.

- c) La graduatoria dei titolari di posteggio riferita all'anzianità di iscrizione al registro Imprese ed alle presenze maturate da ciascun operatore.

### **Articolo 30**

#### **Assenze dei concessionari di posteggio**

1. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti. Inoltre, non possono lasciare il mercato durante l'orario stabilito per lo svolgimento delle operazioni di vendita, salvi i casi di forza maggiore o per avverse condizioni atmosferiche. In caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
2. Non si considerano le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi.
3. I titolari di posteggio sono considerati assenti nel caso di cessione impropria del posteggio in concessione, di utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e di conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o per motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza restano esclusi dal computo delle assenze che comportano la revoca della concessione del posteggio. Deve comunque pervenire all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo a quello di inizio dell'assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua copertura fornita dal documento.
5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.
6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante.
7. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.
8. L'ufficio di Polizia Municipale trasmette periodicamente il resoconto delle presenze nel singolo mercato al Servizio Attività Produttive, oltre all'elenco degli operatori che hanno superato il numero di assenze ammesse, al fine di consentire la predisposizione degli atti di revoca o decadenza del titolo abilitativo, in tempo utile.

### **Articolo 31**

#### **Scambio di posteggi**

1. Gli operatori concessionari di posteggio non possono scambiare tra loro il posteggio assegnato.
2. Lo scambio di posteggio tra due operatori nell'ambito dello stesso mercato può essere consentito su apposita richiesta, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati. Gli

operatori interessati allo scambio dovranno presentare al Comune apposita domanda con firma congiunta.

3. Nei trenta giorni successivi, il Dirigente di competenza provvederà all'aggiornamento dei titoli abilitativi degli operatori interessati, mantenendo sia l'anzianità di attività maturata nel posteggio originariamente concesso che il termine di scadenza della relativa concessione.

## **PARTE SECONDA**

### ***POSTEGGI ISOLATI (o fuori mercato)***

#### ***Articolo 32 Norme generali***

1. I posteggi isolati o fuori mercato sono quelli individuati dall'Amministrazione Comunale con il Piano Strategico per il Commercio su Aree Pubbliche (Piano S.C.A.P.), approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
2. Per ciascun posteggio, l'esatta ubicazione, le dimensioni, il settore di vendita, le modalità dell'esercizio dell'attività, il periodo di occupazione e le rispettive planimetrie sono dettagliatamente indicati nell'art. 5, lett. B) e C) e nell'art. 6, lett. E) del suddetto Piano.
3. Nell'ambito del settore di vendita alimentare la determinazione della tipologia merceologica specifica consentita in ciascun posteggio sarà stabilita nel bando di assegnazione.
4. L'assegnazione di tali posteggi avviene tramite procedura concorsuale, nel rispetto delle modalità indicate negli articoli 20, 21, 22, 23 del presente Regolamento.
5. La durata della concessione nei posteggi isolati è stabilita in anni 10.
6. Ciascun posteggio potrà essere assegnato per l'utilizzo annuale, stagionale o temporaneo.
7. Al termine della procedura, il Dirigente di settore provvederà al rilascio dei titoli abilitativi agli operatori secondo la graduatoria approvata.

#### ***Articolo 33 Disciplina di riferimento***

1. I posteggi isolati o fuori mercato sono disciplinati anche dalle norme indicate nel Titolo 2 – NORME GENERALI, del presente Regolamento.

## **PARTE TERZA**

### **FIERE**

#### **Articolo 34**

##### ***Norme concernenti le fiere***

1. Per fiere si intendono quelle manifestazioni meglio definite al precedente articolo 2, commi 9, 10, 11.
2. Le fiere che si svolgono sul territorio del Comune di Lanciano sono individuate dal Consiglio Comunale nel relativo strumento di programmazione, con deliberazione di cui all'art. 16 della L.R. 135/1999 e succ. mm. ii.
3. Alle fiere sono ammessi a partecipare i soggetti muniti di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/98.
4. Le fiere sono disciplinate dalle norme della presente parte, nonché dalle norme generali di cui al Titolo II.

#### **Articolo 35**

##### ***Assegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti***

1. **Fino al 7 maggio 2017**, nel caso di fiere esistenti i posteggi sono assegnati annualmente per i giorni di durata stabiliti per ciascuna manifestazione, mediante predisposizione di apposita graduatoria, con il criterio di priorità dell'esperienza connessa al maggior numero di presenze pregresse nella medesima fiera.
2. **Dall'8 maggio 2017**, in fase di prima applicazione, si applicano i criteri di cui al punto 2 del Documento Unitario N. 13/009/CR11/C11 approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24.01.2013 e la priorità del 40% collegato al numero delle presenze pregresse, riguarda sia le fiere la cui concessione avrà durata 10 anni, sia quelle assegnate con procedura di selezione a cadenza prestabilita (es. le fiere annuali). In questo ultimo caso il Comune garantisce per 10 anni al medesimo operatore la partecipazione alla fiera, anche se il bando avrà cadenza annuale (e pertanto la priorità del 40% verrà fatta valere ogni anno per 10 anni).
3. L'operatore in possesso della concessione decennale, annualmente deve dare conferma della sua presenza alla fiera, mediante apposita comunicazione da presentarsi al Comune, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della fiera stessa.
4. Nel periodo di cui al precedente comma 1, la domanda in bollo di partecipazione alle fiere esistenti, dovrà essere inviata mediante raccomandata o mediante posta elettronica certificata o presentata direttamente all'URP del Comune, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera medesima e dovrà contenere:
  - a) Le generalità complete del richiedente, Cod. Fiscale e/o P.IVA. e recapito telefonico.
  - b) Copia del titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di vendita.
  - c) Indicazione del settore merceologico e tipologia dei prodotti da porre in vendita.
  - d) Autodichiarazione attestante la vendita di oggetti di propria creazione, intesi come opera dell'ingegno a carattere creativo (Per gli hobbisti).

- e) Copia valido documento di riconoscimento.
4. Le domande non pervenute entro il termine su indicato, potranno essere prese in considerazione solo nel caso in cui vi siano ancora posteggi disponibili e comunque se pervenute prima della predisposizione della graduatoria da parte dell'ufficio commercio.
  5. E' data facoltà all'operatore di richiedere con un'unica domanda l'assegnazione delle concessioni di posteggio per più manifestazioni, in numero non superiore a tre. In tal caso le concessioni saranno comunque rilasciate singolarmente per ciascun evento.
  6. Le graduatorie degli operatori, distinte per settori merceologici e per tipologie di prodotti, vengono affisse all'Albo Pretorio on-line del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento di ciascuna fiera, viene formulata sulla base del criterio di priorità connessa al più alto numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio.
  7. Lo stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione alla stessa fiera anche se in possesso di più autorizzazioni e non può avere più di una concessione di posteggio nella stessa fiera.
  8. Nel caso di posteggi liberi per assenza dei rispettivi titolari, gli addetti al controllo potranno raggruppare tutti i concessionari presenti in un'unica sequenza, al fine di non lasciare spazi vuoti.
  9. I posteggi concessi e rimasti liberi, trascorso l'orario stabilito dal Comune per l'inizio dell'occupazione, sono riassegnati secondo quanto stabilito dal precedente articolo 8, dando la precedenza agli operatori inclusi nella graduatoria, ma non assegnatari di posteggio, rispetto agli "spuntisti", con priorità ai soggetti che trattano la stessa tipologia merceologica dell'operatore assente.

### **Art. 36**

#### **Criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi liberi in fiere esistenti**

1. La disponibilità di posteggi liberi o comunque disponibili per ampliamento o ristrutturazione della fiera, o per rinuncia e cessazione del concessionario o per revoca del posteggio, è resa nota mediante avviso pubblico pubblicato sull'Albo Pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando pubblicato dal Comune.
3. L'assegnazione dei posteggi avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al precedente art. 28.
4. L'assegnazione di posteggi avviene, in caso di pluralità di domande concorrenti, in base ad una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri di priorità, valutati con l'assegnazione dei punteggi cumulabili tra loro:
  - a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese:
    - 1) Anzianità dell'attività maturata, come iscrizione di impresa attiva, nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata, con esclusione di sovrapposizioni di periodi, a quella dell'eventuale dante causa e determina i seguenti punteggi:
      - **40 punti** per l'anzianità di iscrizione fino a 5 anni.

- **50 punti** per l'anzianità di iscrizione da 5 a 10 anni.
- **60 punti** per l'anzianità di iscrizione superiore a 10 anni.

2) Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della fiera, calcolato in riferimento agli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando:

- N. 3 presenze **punti 20.**
- N. 2 presenze **punti 10.**
- N. 1 presenza **punti 5.**

b) Posteggi ubicati nel centro storico: **punti 10** per l'assunzione dell'impegno da parte dell'operatore, all'atto della domanda, a rispettare determinate caratteristiche della struttura utilizzata, da definirsi con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

c) Regolarità contributiva o DURC: **punti 10.**

5. Nel caso di parità di punteggio, l'assegnazione sarà stabilita in base alla minore età anagrafica del richiedente.
6. In caso di ulteriore parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune.

### **Articolo 37**

#### **Assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione**

1. Nel caso di procedure di selezione mediante avviso pubblico per l'assegnazione di posteggi su area pubblica in fiere di nuova istituzione, individuati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. 135/99, si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:

a) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: **Punti 5.**

b) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito, ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, vendita informatizzata o on-line, disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari: **Punti 3.**

c) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: **Punti 2.**

2. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri suddetti, si applicano i seguenti ulteriori criteri, nell'ordine:

- I. Anzianità d'impresa di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a), 1);
- II. Regolarità contributiva o DURC;
- III. Minor numero di posteggi posseduti nel territorio comunale.
- IV. Minore età anagrafica del Richiedente;
- V. Ordine cronologico di presentazione delle domande, dato dal numero di protocollo del Comune.

3. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la decadenza della concessione del posteggio.

### **Articolo 38**

#### **Calcolo della presenza nelle fiere**

1. Nel caso di fiera con durata di un solo giorno, la presenza viene attribuita solo se il concessionario del posteggio ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
2. Nel caso di fiere di durata superiore ad un giorno, la presenza viene attribuita in riferimento a ciascuna giornata di partecipazione alla fiera.

### **Articolo 39**

#### **Concessione di posteggio nelle fiere**

1. Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande tendenti ad ottenere la concessione di un posteggio, l'ufficio Attività Produttive procede alla verifica della regolarità delle richieste pervenute e, tenuto conto dei criteri precedentemente stabiliti, stilerà la graduatoria degli idonei.
2. Della graduatoria sarà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano, nonché pubblicata sulla home page del sito internet [www.comune.lanciano.chieti.it](http://www.comune.lanciano.chieti.it).
3. A ciascun assegnatario di posteggio sarà rilasciata apposita concessione da parte del Dirigente di competenza.

### **Articolo 40**

#### **Soppressione della fiera o di posteggi**

1. Il Comune può sopprimere uno o più posteggi regolarmente concessi, per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso, proponendo lo spostamento dei concessionari in posteggi liberi non occupati, se disponibili.
2. La Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può disporre la soppressione di fiere esistenti o di singoli posteggi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) Caduta sistematica della domanda da parte dei consumatori.
  - b) Rilevante riduzione della capacità attrattiva della fiera.
  - c) Mancata richiesta dei posteggi disponibili dopo una procedura di riassegnazione tramite avviso pubblico.
3. In tal caso il Dirigente di competenza provvede a dare esecuzione al provvedimento della Giunta Comunale.

**Articolo 41**  
**Planimetria e graduatoria dei titolari di posteggio**

1. Presso gli uffici del Servizio Attività Produttive sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
  - a) La planimetria di ciascuna fiera con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva.
  - b) L'elenco dei titolari di concessione di posteggio, con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni del posteggio assegnato, nonché il registro delle concessioni con indicazione dei posteggi assegnati, progressivamente numerato.
  - c) La graduatoria dei titolari di posteggio riferita all'anzianità di iscrizione al registro Imprese ed alle presenze maturate da ciascun operatore.

**Articolo 42**  
**Scambio di posteggi**

1. Gli operatori concessionari di posteggio non possono scambiare tra loro il posteggio assegnato.
2. Lo scambio di posteggio tra due operatori nell'ambito della stessa fiera, può essere consentito solo con la presentazione al Comune di apposita richiesta, con firma congiunta degli interessati, purché lo scambio non comporti la modifica degli spazi assegnati.
3. Se trattasi di fiera specializzata, lo scambio potrà essere autorizzato solo se avviene per posteggi con la medesima tipologia merceologica di prodotti.
4. Nei trenta giorni successivi, il Dirigente di competenza provvederà all'aggiornamento dei titoli abilitativi degli operatori interessati, mantenendo sia l'anzianità di attività maturata nel posteggio originariamente concesso che il termine di scadenza della relativa concessione.

## **PARTE QUARTA**

### **FESTE LOCALI NON ISTITUZIONALIZZATE**

#### **Articolo 43**

##### **Definizione**

1. Per Festa locale, distinte dalle fiere istituzionalizzate, s'intende la manifestazione che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità o di ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico, indetta per valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché per promuovere attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della Legge Regionale.
2. Nell'ambito delle feste di cui al precedente comma 1 sono comprese anche le feste rionali, di quartiere e religiose.
3. Nelle manifestazioni di cui al comma 1 sono compresi anche gli eventi no profit che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, legati a tradizioni folcloristiche, culturali e gastronomiche, organizzate in modo occasionale e temporaneo finalizzate a reperire fondi da destinare a finalità sociali.

#### **Articolo 44**

##### **Finalità**

1. La Festa locale ha per finalità la promozione di particolari tipologie merceologiche, tra le quali articoli di cose antiche di pregio e meno antiche, cose usate o di valore esiguo, articoli di antiquariato, articoli di modernariato, prodotti artigianali locali o di altri Paesi e prodotti tipici locali comprendenti sia il settore alimentare che quello non alimentare, nonché opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo.
2. Nell'ambito di tali eventi è consentito anche l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
3. L'attività di cui sopra dovrà essere a prevalente tipicità in relazione al territorio e alla caratteristica dell'iniziativa ed essere abbinata ad iniziative culturali, sportive, religiose o ricreative.

#### **Articolo 45**

##### **Soggetti organizzatori**

1. I soggetti abilitati alla organizzazione di feste locali sono:
  - a) Il Comune (direttamente o con l'ausilio di altri soggetti esterni selezionati mediante apposito avviso pubblico)
  - b) La Pro-Loco.
  - c) Gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro (ONLUS) a finalità culturali, sportive, ricreative e gli organismi religiosi.
  - d) I Comitati di quartiere.
  - e) Le organizzazioni politiche e sindacali, con esclusione delle organizzazioni di categoria.

**Articolo 46**  
**Durata delle feste**

1. Ogni soggetto di cui al precedente art. 45 potrà organizzare eventi o manifestazioni per la durata massima di 7 giorni consecutivi.

**Articolo 47**  
**Presentazione delle domande**

1. I soggetti interessati ad organizzare una manifestazione con le finalità di cui al precedente art. 44, dovranno presentare istanza indirizzata al Sindaco, almeno 60 (sessanta) giorni prima, indicando:
  - a) Il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59;
  - b) Denominazione dell'iniziativa.
  - c) Luogo e data di svolgimento.
  - d) Programma di massima dell'iniziativa.
  - e) Relazione che illustri le finalità dell'evento.
  - f) Planimetria dell'area interessata alla manifestazione, nella quale dovranno essere disegnati anche i posteggi da occupare, le loro dimensioni e la tipologia di vendita che verrà effettuata all'interno di ciascuno di essi.
2. L'istanza sarà sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 9 del Piano S.C.A.P.

**Articolo 48**  
**Operatori ammessi alle feste**

1. Sono ammessi a partecipare alla manifestazione organizzata dai soggetti promotori di cui all'art. 45, oltre agli aderenti all'associazione organizzatrice, anche gli operatori commerciali e/o di somministrazione di alimenti e bevande, gli artigiani iscritti all'Albo Imprese Artigiane, gli hobbisti e i produttori agricoli.

**Articolo 49**  
**Obblighi dei soggetti organizzatori**

1. L'organizzazione della manifestazione, compresa la sistemazione degli operatori nei posteggi indicati in planimetria, è interamente a carico del soggetto promotore il quale, ottenuto il consenso da parte della Giunta Comunale ad organizzare l'evento, dovrà comunicare all'Ufficio Attività Produttive l'elenco degli operatori che parteciperanno alla manifestazione, allegando una planimetria sulla quale sono indicati i relativi posteggi.
2. Detto elenco, per ciascun operatore, dovrà indicare:
  - Le generalità.
  - Il codice fiscale o partita IVA.
  - Gli estremi del titolo abilitativo posseduto.

- Il numero di iscrizione al registro delle imprese (se dovuto).
  - La tipologia merceologica trattata.
  - Il posteggio assegnato.
  - Ogni altra notizia utile.
3. Il soggetto organizzatore dovrà richiedere i titoli abilitativi, previsti dalla normativa vigente, almeno trenta giorni prima della data di inizio della manifestazione presso gli Uffici preposti ed effettuare il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, nella misura dovuta.
  4. Qualora venga effettuata anche l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, il soggetto organizzatore dovrà attivarsi preventivamente a presentare il modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (N.I.A.S. Notifica Inizio Attività Sanitaria - ex autorizzazione sanitaria temporanea).

### **Articolo 50** **Compiti del Comune**

1. Il Dirigente di competenza, acquisita la documentazione di cui al precedente art. 49, provvede al rilascio della concessione di suolo pubblico al soggetto organizzatore, con l'indicazione degli operatori partecipanti alla fiera programmata e del relativo posteggio assegnato, secondo l'elenco trasmesso.

### **Articolo 51** **Patrocinio Comunale**

1. Per la realizzazione delle feste locali con le finalità di cui al precedente articolo 44, il soggetto organizzatore può richiedere il patrocinio comunale.
2. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli.
3. Il Patrocinio è concesso nel rispetto del vigente Regolamento comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione di contributi, sussidi a persone ed Enti, approvato con delibera consiliare n. 67 del 19.5.1994 e successivamente integrata con delibera n. 42 del 9.3.1995, che all'art. 7 prevede la possibilità di patrocinare manifestazioni varie aventi quale scopo la promozione e sviluppo in campo sociale, culturale, scientifico, artistico ecc., a condizione che l'iniziativa sia coerente con i programmi formulati e le finalità perseguite dall'Amministrazione, senza fini di lucro.

### **Articolo 52** **Disposizioni particolari di sicurezza**

1. L'organizzazione dell'evento dovrà sempre avvenire nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) L'impianto elettrico utilizzato per i macchinari e le attrezzature, nonché per l'illuminazione, dovrà essere realizzato a norma di legge e certificato da tecnico abilitato.
  - b) Nel caso in cui siano installati palchi, pedane, stand, tensostrutture, ecc. gli stessi dovranno possedere requisiti di staticità e conformità alle normative vigenti e dovranno essere certificati da un professionista abilitato.
2. Il Comune o l'eventuale gestore del servizio di pubblica illuminazione, si riserva la facoltà di verificare l'osservanza delle norme sulla sicurezza, nonché la corretta erogazione dell'energia elettrica da parte del fornitore.

### **Articolo 53**

#### ***Somministrazione di alimenti e bevande esercitata direttamente da specifici soggetti***

1. Le associazioni, gli organismi religiosi, le organizzazioni di volontariato, le Onlus, le organizzazioni politiche, partitiche, civiche e sindacali, con esclusione delle organizzazioni di categoria, i comitati, compresi i comitati spontanei ed occasionali di quartiere/contrade, senza scopo di lucro, aventi finalità culturali, sportive, ricreative, educative, sociali ecc., in occasione di fiere, feste, sagre, manifestazioni a carattere culturale, religioso, benefico, sociale, sportivo e di altre riunioni straordinarie di persone, possono effettuare, per la durata massima corrispondente al periodo effettivo dell'evento e comunque non superiore a sette giorni consecutivi, la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, esclusivamente attraverso i propri aderenti/associati.
2. Nel caso in cui i suddetti soggetti, per l'esercizio della somministrazione temporanea di alimenti e bevande, si volessero avvalere di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente parte quarta.
3. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, esercitata dagli organismi di cui al comma 1, è soggetto alla presentazione, a questo Comune, della SCIA (Segnalazione certificata inizio attività) previa acquisizione della disponibilità dell'area/locale, se privato o della concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciata dall'Ufficio Mobilità e Traffico, se trattasi di area pubblica.
4. Qualora la somministrazione temporanea di alimenti e bevande avvenga all'interno di una struttura comunale pubblica, occorre richiedere ed ottenere, preventivamente alla presentazione della suddetta SCIA, la relativa concessione per l'uso della struttura di che trattasi, da parte del Settore comunale competente.
5. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è, inoltre, subordinata:
  - a) al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del D.lgs. n. 59/2010;
  - b) al rispetto delle norme di sicurezza;
  - c) al rispetto dei requisiti igienici-sanitari.
6. A tal fine, il soggetto interessato deve presentare a questo Comune, per l'inoltro al competente ufficio comunale di Igiene e Sanità, il modulo per la notifica all'autorità competente delle attività non soggette a riconoscimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 - (N.I.A.S. Notifica Inizio Attività Sanitaria - ex autorizzazione sanitaria temporanea).

**Articolo 54**  
**Feste di Settembre e Fiera di Sant'Egidio**

1. L'organizzazione e la gestione della festività del "Settembre Lancianese" vengono affidate ad un Comitato Organizzatore, il cui Presidente viene nominato direttamente dall'Amministrazione Comunale, a seguito di pubblicazione di apposito avviso teso a raccogliere le adesioni alla candidatura.
2. Il Presidente incaricato predispone annualmente un dettagliato programma illustrativo di tutti gli eventi a carattere religioso, culturale, gastronomico, commerciale, sportivo, di intrattenimento musicale e di svago, da presentare all'Amministrazione Comunale.
3. Per la realizzazione degli eventi programmati, il Presidente del Comitato deve provvedere a richiedere i necessari titoli abilitativi ai vari Enti coinvolti nel procedimento.
4. I Dirigenti di Settore in cui sono incardinati i Servizi Mobilità e Traffico e Attività Produttive, ognuno per la rispettiva competenza, in base all'idea progettuale acquisita, dovranno provvedere, rispettivamente l'uno, ad assicurare la disponibilità delle aree comunali interessate allo svolgimento di tutte le manifestazioni in programma e l'altro, al rilascio delle singole concessioni per l'occupazione di suolo pubblico agli operatori commerciali nelle aree determinate per le festività patronali, con apposita delibera di consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 135.
5. Nell'ambito del periodo di svolgimento delle festività del settembre lancianese, si svolge nella giornata del 31 agosto, la tradizionale **FIERA DI SANT'EGIDIO**, nota anche come "fiera del giocattolo o della campanella", lungo Corso Trento e Trieste, Piazza Plebiscito e Via dei Frentani, caratterizzata da un notevole afflusso di persone, non solo lancianesi ma provenienti da gran parte del territorio regionale, nella quale è consentita la vendita di alcune tipologie merceologiche di prodotti, dettagliatamente elencate nell'atto consiliare di determinazione delle Fiere.
6. Per l'ottimizzazione della gestione e dell'organizzazione della fiera, le procedure di assegnazione dei posteggi, come indicato nel precedente articolo 35, sono di competenza del Comune di Lanciano, mentre le operazioni di collocazione degli operatori nei rispettivi posteggi assegnati, è svolta dal Comitato Feste.
7. Considerata la particolarità della manifestazione e come di consuetudine, sono ammessi a partecipare, oltre alla categoria degli operatori commerciali abilitati all'esercizio dell'attività su aree pubbliche, anche gli artigiani iscritti all'Albo, gli hobbisti e le associazioni o comitati senza fini di lucro (Onlus).
8. Esclusivamente per la Fiera di S. Egidio, i posteggi determinati possono, all'occorrenza, essere frazionati ed assegnati parzialmente a più operatori, secondo le proprie esigenze.
9. I partecipanti sono soggetti al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico, per la dimensione del posteggio occupato.
10. In deroga a quanto stabilito dal precedente art. 14, il Comune può affidare al Comitato Feste l'organizzazione e la gestione dei servizi di natura amministrativa delle manifestazioni fieristiche che si svolgono nel periodo delle feste del settembre lancianese, secondo quanto disciplinato nella Convenzione di affidamento dell'incarico al Presidente del suddetto Comitato.

## **Articolo 55**

### **Mercatino del “Mastrogiurato”**

1. L’Associazione Culturale “IL MASTROGIURATO” si è fatta promotrice, dal 1981, della Rievocazione Storica dell’Investitura del Mastrogiurato, una manifestazione che si è saldamente radicata nel cuore dei lancianesi e di tutto il numerosissimo pubblico che ogni anno assiste alla cerimonia ed alle iniziative collaterali.
2. L’evento si svolge dall’ultima domenica di agosto alla prima domenica di settembre e si articola in una settimana di iniziative culturali e di spettacolo che comprende: cene medioevali ispirate alla Panarda, concerti di musica antica, spettacoli teatrali, teatro di strada, giocolieri, cavalieri e combattenti, danzatrici, trampolieri, falconeria, sbandieratori e culmina nell’imponente Corteo Storico della prima domenica di settembre, preceduto dalla solenne cerimonia di investitura del Mastrogiurato.
3. Nell’ambito di tali iniziative si svolge anche il Mercatino Medievale, con spettacoli e degustazioni, saltimbanchi, giocolieri, mangiafuoco, streghe, danzatrici, combattenti cantori, musicisti, cartomanti, teatro dei burattini nelle vie dei quartieri storici.
4. Il suddetto “Mercatino” annualmente viene organizzato dall’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato” che provvede a contattare direttamente gli espositori facenti parte di altre associazioni similari, provenienti da varie nazioni europee.
5. In tale manifestazione sono presenti anche operatori artigiani che rappresentano gli antichi mestieri dell’epoca di vario genere.
6. Per lo svolgimento della manifestazione l’Associazione deve richiedere la concessione del suolo pubblico dell’area interessata, che sarà rilasciata dal Servizio Mobilità e Traffico.
7. L’attività di produzione e vendita dei prodotti alimentari in programma nell’ambito della manifestazione, dovrà essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.

## **Articolo 56**

### **Manifestazioni promozionali**

1. Il Comune di Lanciano, allo scopo di promuovere interessi turistici della Città e favorire la conoscenza della cultura, del costume, della tradizione e della gastronomia del territorio, può promuovere ulteriori manifestazioni a carattere straordinario, previo confronto con le Associazioni di categoria, nel rispetto delle richiamate normative di carattere igienico-sanitario, di sicurezza, di viabilità ecc.
2. Nel caso in cui una manifestazione abbia luogo per almeno tre annualità consecutive, la stessa sarà istituzionalizzata ed inserita nel novero delle fiere, disciplinate nella parte terza del presente Regolamento.
3. Dette manifestazioni sono gestite dal Comune, che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale. Per la loro realizzazione il Comune potrà avvalersi di soggetti esterni, selezionati mediante apposito avviso pubblico, ai quali demandare l’organizzazione e la gestione, anche parziale, dell’iniziativa, nel rispetto delle condizioni e dei criteri stabiliti nel bando medesimo.
4. In occasione di eventi “tematici”, cioè limitati a determinate specializzazioni merceologiche e/o produttive, organizzati e gestiti da soggetti esterni all’Amministrazione, ai medesimi spetterà la verifica sulla idoneità e qualità degli articoli esposti ai fini della loro compatibilità con gli scopi della manifestazione, pena la revoca dell’affidamento.

## **PARTE QUINTA**

### **PRODUTTORI AGRICOLI**

#### ***Articolo 57***

#### ***Norme generali***

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche previa comunicazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 228/2001.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto e l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda.
3. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
4. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibile, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.

#### ***Articolo 58***

#### ***Posteggi riservati ai produttori agricoli***

1. Al fine di incentivare il consumo di prodotti stagionali del territorio e il diretto rapporto consumatore/produttore, i posteggi per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti di propria produzione da parte dei produttori agricoli sono quelli individuati dall'Amministrazione Comunale con il Piano Strategico per il Commercio su Aree Pubbliche (Piano S.C.A.P.) o quelli all'interno del Mercato Comunale Coperto.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi liberi è pubblicato avviso all'Albo Pretorio del Comune.
3. Il bando deve contenere:
  - a) L'elenco dei posteggi da assegnare.
  - b) Il termine massimo di 30 giorni entro i quali gli interessati debbono far pervenire la domanda.
  - c) Il termine entro il quale viene redatta e affissa all'albo la graduatoria che non può comunque superare i 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
  - d) Le modalità di presentazione della domanda, che dovrà avvenire mediante:
    - Consegna all'Ufficio URP del Comune di Lanciano.
    - Invio a mezzo servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento.
    - Invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Lanciano.
4. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio deve presentare istanza in bollo con le seguenti indicazioni:
  - a) I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le Società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.
  - b) Il codice fiscale/partita IVA.

- c) La sede dell'azienda agricola.
  - d) Il numero d'iscrizione alla sezione speciale dell'Albo Imprese riservata ai produttori agricoli.
  - e) La dichiarazione ai sensi dell'art.4 della L. 228/2001.
  - f) La dichiarazione di effettuare la vendita prevalente dei prodotti provenienti dalla propria azienda, ai sensi della normativa vigente.
  - g) L'indicazione del posteggio richiesto.
  - h) L'eventuale periodo per cui viene richiesto il posteggio, connesso alla produzione della propria azienda.
  - i) L'indicazione dei prodotti agricoli che intende porre in vendita, specificando percentualmente:
    - I prodotti provenienti dalla propria azienda con i relativi periodi di produzione.
    - I prodotti non provenienti dalla propria azienda.
5. Nel caso il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
    - a) Maggiore numero di presenze effettive maturate nell'ambito dell'area in cui sono individuati i posteggi.
    - b) Maggiore anzianità di attività di produttore agricolo, come risultante dal R.E.A..
    - c) Ordine cronologico di ricezione della domanda, dato dal numero di protocollo del Comune.
  6. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
  7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dal richiedente secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi disponibili.
  8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente comma 5. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.
  9. Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione nell'ambito dei posteggi stabiliti per i produttori agricoli.
  10. La concessione di posteggio ha validità decennale.
  11. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
  12. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
    - a) Perda la qualifica di produttore agricolo;
    - b) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
  13. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
  14. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

## **PARTE SESTA**

### **HOBBYISTI**

#### ***Articolo 59***

##### **Definizioni e principi**

1. Ai fini del presente regolamento per **hobbisti** devono intendersi gli operatori non professionali che non esercitano alcuna attività commerciale o artigianale, ma che vendono, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore che non superino il prezzo unitario di € 250,00.
2. Per merci di modico valore devono intendersi tutti gli oggetti che siano prodotti d'arte o opera dell'ingegno e vengano realizzati personalmente, quali, a titolo esemplificativo:
  - Disegni, quadri, pitture, ritratti e simili.
  - Monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, articoli in ceramica, vetro, terracotta o vimini, chincaglierie o accessori vari.
  - Scritti di propria produzione, comprese le pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

#### **Articolo 60**

##### **Requisiti e modalità di svolgimento**

1. Gli hobbisti possono operare nei mercatini determinati nel Piano S.C.A.P., nella tradizionale Fiera di S. Egidio e nelle Feste locali non istituzionalizzate, disciplinate nella parte IV del presente Regolamento, purché in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.
2. L'hobbista, per l'esercizio dell'attività di esposizione e vendita al pubblico dei prodotti realizzati, non ha necessità di munirsi dell'autorizzazione di vendita di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 135/1999, ma unicamente del provvedimento di concessione del posteggio e può partecipare fino ad un massimo di dodici mercatini per anno solare, nell'ambito del territorio comunale.
3. Per la partecipazione ai suddetti mercatini, la domanda va presentata secondo le disposizioni stabilite dalle norme del presente Regolamento.
4. Alla domanda di partecipazione, l'hobbista dovrà allegare un atto notorio, contenente oltre alle proprie generalità, anche le seguenti dichiarazioni:
  - Di essere operatore non professionale che espone e vende beni, in modo del tutto sporadico ed occasionale.
  - Di vendere beni realizzati personalmente, non seriali o collezionati con valore non superiore a € 250,000 ciascuno.
  - Di non aver raggiunto il limite massimo di 12 manifestazioni nell'arco del corrente anno.
  - Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 4 bis della L.R. 135/1999.
  - Di osservare le disposizioni contenute nel presente regolamento comunale.

## **TITOLO IV**

### **MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

#### **Articolo 61**

##### **Manifestazioni varie**

1. Nell'ambito delle manifestazioni di cui agli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nelle quali sono previste anche attività di vendita su aree pubbliche, svolte da soggetti in possesso del titolo abilitante, il Dirigente del settore di competenza può concedere l'occupazione del suolo pubblico fino ad un massimo di n. 3 posteggi nell'ambito dell'area appositamente individuata e autorizzata per lo svolgimento della manifestazione principale.
2. I posteggi di cui al precedente comma 1 sono concessi per tipologie merceologiche differenziate, tenendo conto, per richieste afferenti la medesima tipologia merceologica, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

#### **Articolo 62**

##### **Vendita occasionale da parte di Associazioni senza scopo di lucro**

1. Su area pubblica è consentita l'attività di vendita effettuate in maniera del tutto occasionale e non professionale, da parte di Associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della Legge n. 266/1991, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D.Lgs. n. 460/97, di Enti o Comitati senza fini di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi di cui agli art. 14 e seguenti del codice civile, dal cui Statuto sia chiaramente desumibile che svolgono attività per scopi benefici o assistenziali senza fini di lucro.
2. Il soggetto promotore deve farne richiesta all'Amministrazione Comunale almeno 20 (venti) giorni prima dell'evento, che dovrà essere realizzato con l'ausilio esclusivo dei propri iscritti o di soggetti che non sono in possesso di partita IVA.
3. L'attività di vendita esercitata dai soggetti di cui al precedente comma 1, comprende:
  - a) La vendita di beni acquisiti da terzi a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
  - b) La cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
4. L'attività deve essere svolta in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato.
5. Nel caso venga effettuata attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, il promotore dovrà presentare al Comune la prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Tale attività può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e nel luogo di svolgimento della stessa. Il richiedente dovrà essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.lgs. 26.03.2010 n. 59 e dovrà attivarsi, preventivamente a presentare il modulo per la notifica all'autorità competente

delle attività non soggette a riconoscimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004 (ex autorizzazione sanitaria temporanea).

6. Le suddette attività di vendita sono soggette unicamente al rilascio della concessione di suolo pubblico da parte del Servizio Mobilità e Traffico.

## **TITOLO V**

### **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

#### **Articolo 63**

##### ***Esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante***

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a preventiva segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare al SUAP competente nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.
2. La segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 abilita:
  - a) All'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
  - b) Alla partecipazione alle fiere.
  - c) All'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati.
  - d) All'esercizio su ogni area pubblica non vietata dall'art. 10 del vigente Piano SCAP, approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 30.09.2014, a condizione che la circolazione e la sosta dei veicoli siano compatibili con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica, senza recare intralcio alla circolazione veicolare per il tempo necessario a servirlo e comunque per un massimo di due ore nel medesimo posto, con spostamento successivo di almeno 300 metri.
4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. È dunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
5. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nel raggio di 500 metri dal luogo di svolgimento di fiere e mercati.
6. La presente regolamentazione ha efficacia anche nei confronti degli imprenditori agricoli, che esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, nei limiti del D. Lgs. 18 maggio 2001, n.228.
7. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento.
8. *In deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del vigente Piano Strategico per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con delibera di C.C. n° 36 del 30.09.2015, è determinata quale area disponibile per l'esercizio del commercio in forma itinerante, l'area pubblica del parcheggio in Piazza D. Allegrino, utilizzabile per due ore nella mattinata di ogni lunedì, nell'intervallo temporale compreso tra le ore 9,00 e le ore 13,00, nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi (Emendamento approvato dal C.C.)*

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### ***Articolo 64 Competenza della Giunta Comunale***

1. Le variazioni non essenziali riguardanti le caratteristiche dei mercati e delle fiere, la data periodica di svolgimento, l'ubicazione o il numero complessivo dei posteggi, disposte per motivi di viabilità e sicurezza pubblica, per comprovata necessità e/o cause di forza maggiore, sono approvate con delibera di Giunta Comunale, anche in deroga a quanto stabilito dal Piano Strategico per il Commercio su aree Pubbliche (SCAP) approvato con delibera di C.C. n. 36 del 30.09.2014, limitatamente al numero dei posteggi stabiliti e alla dimensione unitaria di ciascun posteggio, indicati nelle planimetrie allegate al suddetto Piano SCAP.

### ***Articolo 65 Orari di svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche***

1. Gli orari di svolgimento dell'attività di vendita dei mercati, delle fiere e delle altre forme di commercio su aree pubbliche, nonché eventuali deroghe alla normativa generale sugli orari, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 28, comma 12, del D.Lgs. n. 114/98, sentite le organizzazioni dei consumatori e di categoria più rappresentative a livello provinciale.

### ***Articolo 66 Oneri tributari per la concessione del suolo pubblico***

1. Gli oneri tributari per la concessione del suolo pubblico da applicare per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, sono determinati sulla base delle disposizioni legislative e dei regolamenti comunali vigenti.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comportano la sospensione della concessione di posteggio stesso, fino al pagamento di quanto dovuto.

### ***Articolo 67 Sanzioni***

1. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche sono del Comune e al Comune spettano i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni.
2. Il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione, è punito con la sanzione stabilita dall'art. 29, comma 1, del D.

- Lgs. 114/98, cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,28 a euro 15.493,68 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Le violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento, attinenti in modo specifico alla normativa sul commercio su area pubblica, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, comma 2, del D. Lgs. 114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 3.098,74. In particolare, sono puniti con la sanzione di cui sopra, le seguenti violazioni:
    - a) Vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati a merceologia specifica.
    - b) Cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
    - c) Non rispettare la normativa in merito alla pubblicità dei prezzi.
    - d) Non esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli Organi di vigilanza.
  4. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del TUEL, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00:
    - a) Collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, i veicoli, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.
    - b) Non agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza o di pronto intervento.
    - c) Non agevolare il transito dei mezzi di altri operatori che debbano eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito.
    - d) Non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto.
    - e) Posizionare la parte inferiore della copertura dei banchi ad un'altezza inferiore a m. 2,00.
    - f) Non arretrare eventuali barriere di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo, fatta salva la necessità di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
    - g) Distanziare la struttura espositiva a meno di 50 cm dal confine del posteggio in caso di utilizzo delle parti laterali del banco di vendita.
    - h) Utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono non ai fini della dimostrazione dei prodotti posti in vendita e/o in modo da arrecare disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
  5. Le altre violazioni non previste ai commi precedenti, sono punite ai sensi degli artt. 7 e 7-bis del TUEL, con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
  6. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'organo comunale competente, indipendentemente dalla definizione della sanzione pecuniaria principale, può disporre la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
  7. Per la definizione dei procedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo si osservano le disposizioni contenute nella legge 24.11.81, n. 689.

### ***Pubblicità del Regolamento***

1. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, il presente Regolamento sarà pubblicato per 30 giorni all' Albo Pretorio on-line.
2. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del Regolamento comunale recante disposizioni in materia di accesso agli atti amministrativi, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso il Servizio Attività Produttive del Comune e pubblicato sul sito internet [www.comune.lanciano.chieti.it](http://www.comune.lanciano.chieti.it).

### ***Articolo 69 Entrata in vigore***

1. Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di approvazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, dello Statuto Comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on- line dell'Ente.

### ***Articolo 70 Abrogazioni e norme di rinvio***

1. E' abrogato il precedente Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 28.11.1998, nonché ogni altra disposizione, che risulti non conforme o in contrasto con il presente disciplinare.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali e regionali vigenti in materia.